

LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la Legge 30 dicembre 2024 n. 207, contenente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e il bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

Come ogni anno, la Legge di Bilancio rappresenta uno strumento fondamentale per delineare le politiche economiche e sociali del Paese. Le novità introdotte per il 2025 includono misure che interessano direttamente il mondo del lavoro e della previdenza, con interventi mirati a sostenere l'occupazione, favorire l'inclusione sociale e agevolare modelli di lavoro più sostenibili ed innovativi, senza tralasciare l'attenzione verso problematiche trasversali quali ad esempio la transizione ecologia ed energetica.

Gli interventi riguardano datori di lavoro, lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Di seguito riportiamo una panoramica dei principali interventi normativi e delle relative disposizioni operative, in materia di lavoro e previdenza:

1. Scaglioni di reddito e detrazioni da lavoro dipendente (art. 1 c.2)

La Legge di Bilancio ha definitivamente stabilizzato diversi istituti già trattati dal D.Lgs. 216/2023 relativamente alla riforma fiscale, che è intervenuta per il 2024.

In particolare, la Legge di Bilancio ha modificato stabilmente l'art. 11 c. 1 del TUIR, confermando e rendendo strutturale il calcolo dell'IRPEF che prevede i seguenti scaglioni di reddito e relative aliquote progressive:

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA
	fino a 28.000 €	23 %
da 28.001 €	e fino a 50.000 €	35 %
	oltre a 50.000 €	43 %

La Legge di Bilancio stabilizza anche l'importo della detrazione d'imposta ex art. 13 c.1 lettera a) del TUIR, che viene innalzato di 75 euro (da 1.880 euro a 1.955 euro) per i redditi fino a 15.000 euro. Questo incremento determina di conseguenza un ampliamento della cosiddetta "no tax area" fino a 8.500 euro. Si riporta di seguito una tabella riassuntiva delle detrazioni d'imposta applicabili ai diversi scaglioni di reddito.

REDDITO COMPLESSIVO		IMPORTO DETRAZIONE
	fino a 15.000 €	1.955 €
da 15.001 €	e fino a 28.000 €	$1.910 + 1.190 \times [(28.000 - \text{reddito complessivo}) / 13.000]$
da 28.001 €	e fino a 50.000 €	$1.910 \times (50.000 - \text{reddito complessivo}) / 22.000$
	oltre a 50.000 €	

Si conferma quanto già previsto per il 2024 relativamente all'ulteriore detrazione (che si aggiunge alla detrazione effettivamente spettante) che rimane di 65,00 euro quando il reddito complessivo è compreso tra 25.001,00 euro e 35.000,00 euro.

Conseguentemente, viene confermato quanto già previsto per il 2024 relativamente al trattamento integrativo da riconoscere ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000,00 euro. Si rammenta che il trattamento integrativo viene riconosciuto solo quando l'imposta lorda sia di importo superiore a quello del totale delle detrazioni spettanti (condizione necessaria per il riconoscimento del trattamento). Pertanto, continuano ad essere esclusi dal trattamento integrativo gli incapienti d'imposta.

LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

2. Cuneo fiscale (art. 1 c. dal 4 al 9)

In sostituzione dell'esonero contributivo parziale a favore dei lavoratori dipendenti previsto dalla Legge di Bilancio 2024 ed operante fino al 31.12.2024, la Legge di Bilancio 2025 introduce in via strutturale nuovi strumenti agevolativi di natura fiscale, sottoforma di bonus o di ulteriore detrazione, a seconda dei requisiti reddituali dei lavoratori dipendenti.

Per i lavoratori dipendenti con reddito fino a 20.000 euro è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF, determinata applicando al reddito da lavoro dipendente la percentuale corrispondente, di seguito indicata:

- 7,1% per redditi fino a 8.500 euro;
- 5,3% per redditi tra 8.500 e 15.000 euro;
- 4,8% per redditi superiori a 15.000 euro.

Ai soli fini dell'individuazione della percentuale di cui sopra il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno. Se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro è riconosciuta una ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:

- 1.000 euro se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e fino a 32.000 euro;
- il prodotto tra 1000 euro ed il rapporto tra 40.000 euro diminuiti del reddito complessivo e 8.000 euro, se il reddito complessivo è superiore a 32.000 euro fino a 40.000 euro.

Sia il bonus che le ulteriori detrazioni fiscali sono riconosciuti in via automatica in busta paga dai datori di lavoro che fungono da sostituti d'imposta. In quanto tali i datori di lavoro compensano in F24 la somma erogata ai dipendenti a titolo di bonus.

REDDITO COMPLESSIVO DA LAVORO DIPENDENTE	MISURA SPETTANTE	
	Reddito di lavoro dipendente	Calcolo BONUS
fino a 20.000 €	fino a 8.500 €	Reddito di lavoro dipendente X 7,1 %
	da 8.501 € e fino a 15.000 €	Reddito di lavoro dipendente X 5,3 %
	da 15.001 € e fino a 20.000 €	Reddito di lavoro dipendente X 4,8 %
da 20.001 €	Reddito complessivo	
	da 20.001 € e fino a 32.000 €	Importo ULTERIORE DETRAZIONE
	da 32.001 € e fino a 40.000 €	1.000 € 1.000 € x ((40.000 € - Reddito Complessivo)/8.000 €)

3. Riordino delle detrazioni (art. 1 c. 10)

Per il completamento dell'attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio per gli anni 2025 – 2029, la Legge di Bilancio introduce nel TUIR l'art. 16-ter contenente disposizioni che limitano gli oneri e le spese che possono essere ammessi in detrazione fiscale per i soggetti con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro.

Si stabilisce che l'importo massimo detraibile è calcolato moltiplicando l'importo base del comma 2 del nuovo articolo 16-ter del TUIR (diversificato in base al reddito complessivo) per il coefficiente indicato nel comma 3 del medesimo articolo (che varia in relazione al numero di figli a carico ex art. 12 c. 2 TUIR).

Rimangono escluse dal calcolo del tetto massimo di detrazione dall'imposta lorda alcune spese, tra cui quelle sanitarie detraibili, gli investimenti in startup o piccole e medie imprese innovative, ed alcune spese specifiche legate a mutui, assicurazioni e interventi edilizi effettuati fino al 31 dicembre 2024 e la cui detrazione è ripartita in più annualità.

LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

REDDITO COMPLESSIVO DEL CONTRIBUENTE	IMPORTO BASE	FIGLI A CARICO	COEFFICIENTE
da 75.001 € e fino a 100.000 €	14.000 €	0	0,50
		1	0,70
oltre 100.001 €	8.000 €	2	0,85
		> 3	1
		o almeno 1 figlio disabile	

Consideriamo, ad esempio, un contribuente con 85.000 euro di reddito complessivo e due figli a carico. In tal caso l'importo massimo detraibile di 11.900 euro è calcolato moltiplicando l'importo base di 14.000 € con il coefficiente 0,85.

4. Familiari a carico (art. 1 c. 11)

La Legge di Bilancio ha introdotto modifiche all'art. 12 del TUIR rivedendo il regime di detrazione per i familiari a carico. In particolare, per quanto riguarda i figli a carico, è stata ridefinita l'estensione della detrazione di 950 euro per ciascun figlio ex art. 12 c. 1 lettera c). Tale detrazione è ora applicabile esclusivamente ai figli di età compresa tra i 21 e i 30 anni, o ai figli con età superiore ai 30 anni ma solo in presenza di disabilità accertata. Fino al 2024 non era previsto alcun limite di età del figlio a carico per beneficiare della detrazione.

Relativamente agli altri familiari a carico diversi dal coniuge o dai figli, la modifica dell'art. 12 del TUIR ha limitato la detrazione di 750 euro in relazione a ciascun ascendente che conviva con il contribuente. Pertanto, a differenza di quanto previsto fino al 2024 e cioè fino a quando la detrazione si estendeva a tutti i familiari indicati all'art. 433 del Codice civile (ascendenti, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle), ora la detrazione è ammessa solo in presenza di genitori o nonni o bisnonni a carico.

Infine, tali detrazioni non spettano ai contribuenti che non siano cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'UE/SEE per i familiari residenti all'estero.

5. Limiti per la fruibilità del regime forfetario (art. 1 c. 12)

La Legge di Bilancio ha modificato l'art. 1 c. 57 lettera d-ter della L. 190/2014 relativa al regime forfetario ed in particolare all'innalzamento del limite di reddito da lavoro dipendente portando a 35.000 euro il limite massimo dei compensi derivanti da redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati, oltre il quale non è consentito accedere al regime forfetario.

6. Fringe benefit auto (art. 1 c. 48)

La Legge di Bilancio, con l'obiettivo di favorire il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, ha introdotto nuove modalità di calcolo dei fringe benefit per i veicoli di nuova immatricolazione concessi ai lavoratori dipendenti a partire dal 1° gennaio 2025 ad uso promiscuo.

In base alle nuove disposizioni, il fringe benefit è calcolato in percentuale sull'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, sulla base del costo chilometrico di esercizio derivante dalle tabelle nazionali ACI. Le percentuali applicabili variano a seconda del tipo di alimentazione del veicolo e sono così definite:

- 10% per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per i veicoli elettrici ibridi pug-in;
- 50% per i veicoli con altre alimentazioni.

7. Tracciabilità delle spese di trasferta (art. 1 c. da 81 a 83)

LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

La Legge di Bilancio ha introdotto significative modifiche all'art. 51 del TUIR. In particolare, è stato stabilito che, per le trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati con autoservizi pubblici non di linea, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, a condizione che tali spese siano effettuate con metodi di pagamento tracciabili.

Analogamente, per quanto riguarda il reddito da lavoro autonomo, le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili a condizione che siano effettuate con strumenti di pagamento tracciabili.

8. Lavoratori frontalieri (art. 1 c. 97 e 98)

La Legge di Bilancio introduce diverse misure per agevolare l'adattamento alle modifiche previste dell'Accordo Italia-Svizzera in attesa dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica. Tra le principali disposizioni si prevede che dal 1° gennaio 2024 e fino all'entrata in vigore del Protocollo, i lavoratori frontalieri, possano svolgere fino al 25% del loro lavoro in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza perdere lo *status* di lavoratore frontaliere. Ai fini fiscali, l'attività in telelavoro è da considerarsi come svolta nel Paese di lavoro.

La Legge di Bilancio chiarisce un dubbio interpretativo in relazione all'art. 51 c. 8-*bis* del TUIR. Il citato articolo prevede che il reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa da dipendenti che, nell'arco dei dodici mesi annui, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con un decreto del Ministero del Lavoro. La Legge di Bilancio ha introdotto un'interpretazione autentica dell'art. 51 c. 8-*bis* del TUIR considerandolo applicabile anche ai redditi dal lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per più di 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

9. Incentivo al posticipo del pensionamento (art. 1 c. 161)

La Legge di Bilancio prevede un incentivo per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, che proseguono l'attività lavorativa nonostante la maturazione, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato:

- c.d. "quota 103" (età anagrafica minima di 62 anni e anzianità contributiva minima di 41 anni)
- c.d. "pensione di anzianità", cioè a prescindere dall'età anagrafica si raggiungono i requisiti per la pensione per gli uomini con 42 anni e 10 mesi di contributi maturati entro il 31 dicembre 2025 e per le donne con 41 anni e 10 mesi di contributi maturati entro la stessa data.

Il lavoratore può rinunciare all'accredito della contribuzione alla gestione pensionistica a carico del datore di lavoro. Tale scelta, quindi, esonera il datore di lavoro dal versamento dei contributi consentendo che l'importo, originariamente destinato alla contribuzione, venga corrisposto direttamente al lavoratore. Questa somma, inoltre, non concorre alla formazione del reddito ai fini fiscali.

10. Maggiorazione dell'aliquota contributiva pensionistica a carico del lavoratore (art. 1 c. 169 e 170)

La Legge di Bilancio prevede che gli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della stessa ed alla Gestione separata, il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 2025, possano incrementare il proprio montante contributivo individuale versando all'INPS una maggiorazione della quota di aliquota contributiva pensionistica a loro carico, fino a un massimo di 2 punti percentuali in più.

LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

La quota del trattamento pensionistico derivante dall'aumento del montante contributivo in virtù di tale maggiorazione non sarà inclusa nel calcolo degli importi soglia previsti dalla normativa per il conseguimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata. Tale quota sarà corrisposta al pensionato solo previa domanda e solo dopo il raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia.

I contributi versati in base a questa disposizione sono deducibili dal reddito complessivo nella misura del 50% dell'importo totale versato.

La disposizione sopra descritta non è di immediata applicazione in quanto le modalità attuative della misura saranno definite con un decreto del Ministero del Lavoro, adottato di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

11. Nuovi requisiti per l'accesso alla NASPI (art. 1 c. 171)

La Legge di Bilancio introduce un nuovo requisito per accedere alla NASPI, applicabile agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2025.

Per i lavoratori che, nei 12 mesi precedenti all'evento di disoccupazione, abbiano presentato le proprie dimissioni volontarie da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l'accesso alla NASPI è subordinato alla condizione di aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione presso il nuovo datore di lavoro.

Quindi, in pratica, se un lavoratore si dimette volontariamente o risolve consensualmente un proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato e, nei 12 mesi successivi, viene assunto da un nuovo datore di lavoro ma successivamente licenziato, non avrà diritto alla NASPI se il nuovo rapporto di lavoro non è durato almeno 13 settimane.

12. Interventi riguardanti le pensioni (art. 1 c. da 172 a 179)

- Abrogazione dell'utilizzo dei contributi accreditati nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) per i pensionati delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi

La Legge di Bilancio ha abrogato la disposizione di cui all'art. 2-ter del D.L. 30/1974 che consentiva, per il perfezionamento del diritto alla pensione nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) dei lavoratori dipendenti, di utilizzare anche i contributi accreditati nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali).

- Opzione donna

La Legge di Bilancio estende anche al 2025 l'accesso anticipato alla pensione previsto dal regime c.d. "Opzione Donna". Tale misura è riservata alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato almeno 35 anni di contribuzione e abbiano compiuto almeno 61 anni d'età anagrafica (riducibile di un anno per ogni figlio, fino a un massimo di 2 anni).

- Quota 103

La Legge di Bilancio estende anche per il 2025 l'accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile, meglio noto come "Quota 103". Ricordiamo che la misura si applica al raggiungimento di almeno 62 anni di età anagrafica ed un'anzianità contributiva minima di 41 anni.

Il diritto, che si matura entro il 31 dicembre 2025, può essere esercitato anche in anni successivi.

- APE sociale

La Legge di Bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre 2025 la misura dell'Ape Sociale (introdotta dai commi da 179 a 186 dell'art. 1 della L. 232/2016). L'accesso è riservato ai soggetti che versano in determinate condizioni previste dalla citata L. 232/2016 e che abbiano compiuto 63 anni e 5 mesi d'età anagrafica.

LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

In relazione alla cumulabilità dei redditi di chi accede alla misura dell'Ape Sociale, La Legge di Bilancio stabilisce che tale misura non è cumulabile con redditi derivanti da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli prodotti da lavoro autonomo occasionale, che sono ammessi entro il limite di 5.000 euro lordi annui.

- *Anticipo età per l'accesso alla pensione di lavoratrici madri*

La Legge di Bilancio ha modificato la norma che consente alle lavoratrici madri di beneficiare di un anticipo sull'età pensionabile rispetto al requisito per la pensione di vecchiaia. L'anticipo rimane immutato, pari a 4 mesi per ogni figlio. Il limite massimo complessivo, invece, è stato innalzato a 16 mesi (in caso di 4 o più figli), rispetto ai 12 mesi precedentemente previsti.

13. Riduzione contributiva artigiani e commercianti (art. 1 c. 186)

I lavoratori autonomi che si iscrivono per la prima volta, nel corso del 2025, alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali potranno beneficiare di una riduzione contributiva pari al 50%.

Possono accedere all'agevolazione gli imprenditori individuali e soci di società, nonché i collaboratori familiari di tali soggetti. Lo sconto contributivo può essere beneficiato dai lavoratori autonomi sopradescritti anche se operano in regime forfetario.

L'agevolazione ha una durata di 36 mesi consecutivi, decorrenti dalla data di inizio attività d'impresa o dal primo ingresso nella società avvenuto nel 2025.

La Legge di Bilancio chiarisce che la misura è alternativa ad altre agevolazioni che prevedono riduzioni di aliquota attualmente in vigore.

Sebbene manchi una circolare operativa in merito, è già stato stabilito che al fine del riconoscimento della riduzione contributiva i soggetti interessati debbano presentare un'apposita comunicazione telematica all'INPS.

14. Limiti di esenzione per welfare aziendale e fringe benefit (art. 1 c. da 386 a 391)

La Legge di Bilancio conferma fino al 2027, ed in deroga all'art. 51 c. 3 del T.U.I.R. (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), l'elevazione del limite dei beni ceduti e servizi prestati (c.d. FRINGE BENEFIT) ai lavoratori dipendenti (o con redditi assimilati a lavoro dipendente – es. parasubordinati, amministratori etc.) da 258,23 € a 1.000 €.

Il limite di 1.000 € è innalzato a 2.000 € per i lavoratori con figli a carico. Tale maggiore limite può essere applicato solo se il lavoratore ne fa esplicita richiesta scritta al datore di lavoro indicando i codici fiscali dei figli a carico.

Vengono inclusi anche:

- Il rimborso delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale
- il rimborso per le spese per l'affitto dell'abitazione principale
- il rimborso per gli interessi del mutuo relativo all'abitazione principale.

È previsto anche un benefit per spese di locazione e manutenzione del fabbricato pari a 5.000 € annui complessivi, per due anni, solo in presenza di apposita dichiarazione da parte del lavoratore ed in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- lavoratori assunti a tempo indeterminato nel 2025
- lavoratori che spostano la residenza nel comune di lavoro
- comune di lavoro situato ad almeno 100 chilometri dalla residenza precedente
- reddito di lavoro dipendente del precedente anno non superiore a 35.000 €.

LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

15. “Detassazione” lavoro notturno e straordinario festivo nel settore turistico, ricettivo e termale (art. 1 c. da 395 a 398)

Come espressamente riportato nella Legge di Bilancio, al fine di garantire la stabilità occupazionale e sopperire all’eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, si riconosce la non imputabilità del 15 % delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e straordinario quando effettuato nei giorni festivi. Tale trattamento integrativo speciale (già introdotto dal c.d. “Decreto Lavoro” 2023 e riproposto dalla Legge di Bilancio 2024) si applica a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (ex art. 5, L. n. 287/1991) e ai lavoratori del comparto del turismo, compresi gli stabilimenti termali. Il trattamento integrativo speciale non concorre alla formazione del reddito

La misura fa riferimento solamente ai lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a 40.000 euro nel 2024 e si applica SU RICHIESTA DEL LAVORATORE che attesta il limite di reddito. Il datore di lavoro anticipa il trattamento integrativo speciale in busta paga recuperando l’intera somma in compensazione nel modello F24.

16. Congedo parentale (art. 1 c. 217 e 218)

La Legge di Bilancio 2025, allo scopo di sostenere le famiglie con figli minori, interviene nuovamente sull’art. 34 c.1 del D.Lgs. 151/2001 (Testo unico sulla tutela e il sostegno della maternità e paternità) in tema di congedo parentale, elevando la misura dell’indennità.

In riferimento ai lavoratori che terminano, dopo il 31 dicembre 2024, il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, i periodi di congedo parentale complessivamente fruibili con un’indennità pari all’80% sono elevati a tre mesi.

Viene infatti disposto, per i genitori che fruiscono ALTERNATIVAMENTE del congedo parentale:

- il riconoscimento dell’indennità pari all’80%
- per la durata di tre mesi complessivi
- da fruire entro il sesto anno di vita del bambino (o entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento).

Si precisa che la percentuale di indennizzo maggiorata all’80% deve essere richiesta dalla lavoratrice o dal lavoratore all’atto della domanda telematica di congedo parentale inoltrata all’INPS. Tuttavia, la misura maggiorata all’80%, così come prevista nella Legge di Bilancio 2025, sarà subordinata alla pubblicazione della relativa circolare operativa da parte dell’INPS.

17. Riduzione contributiva per le lavoratrici con figli (art. 1 c. 219 e 220)

Viene riconosciuto per le lavoratrici madri dipendenti (ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico) ed autonome (che non abbiano optato per il regime forfetario) una riduzione della quota IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti) dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice.

Condizioni necessarie per accedere alla riduzione contributiva:

1) Per gli anni 2025 e 2026 le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e la riduzione contributiva spetta fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo.

Dal 2027 la riduzione spetta anche alle lavoratrici madri di tre o più figli fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.

2) La riduzione è ammessa per le lavoratrici:

- dipendenti con reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore a 40.000 €

LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

- autonome con esonero da rapportare al valore del minimale di reddito imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e commercianti.

Per la piena attuazione della decontribuzione è necessaria l'adozione di un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle Finanze della riduzione contributiva sono subordinate all'emissione di appositi decreti ministeriali contenenti le procedure attuative.

Da evidenziare che il beneficio sopra indicato non si applica per gli anni 2025 e 2026 per le lavoratrici che risultano essere già beneficiarie dell'esonero contributivo disposto l'anno scorso dalla Legge di Bilancio 2024.

18. Tassazione sostitutiva dei premi di risultato (art. 1 c. 385)

La Legge di Bilancio conferma per gli anni 2025, 2026 e 2027, la riduzione al 5% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva (prevista dalla L. 28 dicembre 2015 n. 208) sulle somme erogate a titolo di premi di risultato derivanti da un accordo aziendale o dall'adesione ad accordo territoriale. Tale agevolazione spetta ai lavoratori dipendenti che abbiano percepito nel periodo d'imposta precedente un reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro. La riduzione opera al massimo su 3.000 euro lordi, elevati a 4.000 euro per le imprese che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

19. Proroga della deduzione maggiorata per le nuove assunzioni (art. 1 c. 399)

La Legge di Bilancio proroga la maxi deduzione prevista a favore dei datori di lavoro per le nuove assunzioni di dipendenti a tempo indeterminato per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Ricordiamo che l'agevolazione consiste in una deduzione fiscale e non ad uno sgravio contributivo. Infatti, è stato confermato che il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale. Pertanto, il costo da registrare in deduzione dalle basi imponibili fiscali sarà calcolato in misura del 120%. L'incremento occupazionale rileva a condizione che:

- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d'imposta precedente

- il numero complessivo dei dipendenti, sia tempo indeterminato che a tempo determinato, a fine 2025 sia superiore a quello medio in corso al 31 dicembre 2024.

L'agevolazione spetta ai soggetti che si trovano in condizione di normale operatività e che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 per almeno 365 giorni.

È prevista una maggiore incentivazione, pari al 30% anziché al 20%, per particolari categorie di dipendenti che si ritiene necessitino di ulteriore tutela in quanto svantaggiati (es. disabili, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, donne di qualsiasi età con almeno due figli minori, ecc.).

20. Decontribuzione SUD (art. 1 c. da 406 a 411)

La Legge di Bilancio ha prorogato la misura di decontribuzione SUD fino al 2029 a favore dei datori di lavoro privati, ad esclusione di quelli operanti nel settore agricolo e parte di contratti di lavoro domestico, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

L'esonero riguarda i contributi previdenziali (esclusi i premi) e sarà modulato negli anni come segue:

- 2025: 25% dei contributi fino a 145 € al mese per 12 mesi
- 2026 e 2027: 20% dei contributi fino a 125 € al mese per 12 mesi
- 2028: 20% dei contributi fino a 100 € al mese per 12 mesi
- 2029: 15% dei contributi fino a 75 € al mese per 12 mesi.

LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 30 DICEMBRE 2024 N. 207)

INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA

21. Tassazione agevolata mance (art. 1 c. 520)

È stato confermato il regime fiscale agevolato per quanto riguarda le mance, cioè alle liberalità che i clienti destinano ai dipendenti nei settori della ristorazione e del turismo.

La legge di Bilancio introduce nuovi limiti di applicazione dell'imposta sostitutiva del 5%. Infatti, l'imposta sostitutiva si applica solo ai lavoratori che operano nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con redditi fino a 75.000 euro. Inoltre, il regime agevolato si applica nel limite del 30% del reddito percepito nell'anno precedente per le prestazioni di lavoro effettuato nel comparto del turismo.